

Norme comuni che regolano l'attività professionale

(Ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazioni riportate nel Modello di polizza PB014.121.0614)

1. Assicurazione in nome e per conto degli iscritti

La presente polizza pur essendo stipulata dalla Spett.le APPI (Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani) vale, ai sensi dell'Art. 1891 del Codice Civile, a favore dei propri iscritti che assumono quindi, a tali effetti, la qualifica di Assicurati.

2. Massimale

Il massimale indicato in polizza di Euro 1.000.000,00 si intende per sinistro e cumulativamente di Euro 2.000.000,00 per anno assicurativo e complessivamente per tutti gli Assicurati indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati.

3. Attività svolta dagli Assicurati

Operatore socio-sanitario che si occupa di riabilitazione, prevenzione, mantenimento delle funzioni percettivo-motorie, mentali, relazionali e comportamentali.

Gli interventi sono rivolti a favorire:

- un armonico sviluppo psicomotorio, a mantenere un adeguato equilibrio e a prevenire disagi della relazione e degli apprendimenti nelle persone in età evolutiva;
- in ambito sociale i processi di inserimento e integrazione sociale, per migliorare la comunicazione e l'uso di una adeguata espressività corporea nella relazione umana,
- interventi di aiuto psicomotorio con persone in età evolutiva e con persone in età adulta o anziani che presentano difficoltà connesse all'alterazione delle funzioni psicomotorie e della comunicazione.

L'attività può essere svolta sia come dipendente che libero professionista anche presso strutture sanitarie private e/o pubbliche, anche in qualità di tirocinante.

4. Inizio e termine della garanzia e sostituzione di polizza

La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo, purché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non anteriormente alla data di effetto della presenta polizza.

Ove la presente polizza ne sostituisca altra stipulata con l'Impresa, è escluso qualsiasi cumulo di garanzie; pertanto, in caso di sinistro che rientri nell'ambito di copertura di ambedue le polizze, si applicheranno esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

5. Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto il rimborso, ad un Collegio di tre periti, nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta dell'Assicurato/Contraente, presso la Direzione dell'Impresa stessa o presso la Sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

6. Determinazione del premio e relative inclusioni nuovi Assicurati

Il premio annuo o per frazione di esso è determinato in Euro 43,35 imponibile (più imposte del 22,25%) per ciascun Assicurato. Il premio è anticipato in Euro xxxxxx calcolato sulla base di xx professionisti come da elenco allegato alla presente polizza. Il premio delle rate successive sarà determinato in base al numero degli iscritti al momento del rinnovo della polizza. Per i nuovi Assicurati la Contraente si impegna a dare comunicazione con cadenza mensile dei nominativi. L'Impresa emetterà, sempre mensilmente, appendice di inclusione dei nuovi Assicurati indicandone i nominativi. Per quest'ultimi la decorrenza della copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento della suddetta appendice.

Estensioni Particolari

Formatore

L'Assicurazione si intende estesa anche alle responsabilità derivanti all'Assicurato dall'attività di formatore.

Conduzione dello studio ed RC verso i dipendenti

La garanzia comprende altresì, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi nella conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

Restano comunque esclusi i danni:

- a. da furto;
- b. cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c. da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;
- d. da umidità, stitlicidio od insalubrità dei locali;
- e. derivanti all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. N° 494/96, nonché da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

L'Impresa si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), in veste di responsabile civile quale datore di lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione:

- all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38,
- al prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della

“Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000, non inferiore al 6%.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

Restano in ogni caso escluse dalla copertura assicurativa le malattie professionali.

Le estensioni di garanzia previste dalla presente Estensione Particolare si intendono prestate fino alla concorrenza dell'importo di Euro 150.000, qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Tutela della privacy

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

Estratto di polizza in Convenzione n.417.014.0000900545 con Vittoria Assicurazioni SpA